

# CONFRONTO CON LA GIURISPRUDENZA

---

BIANCA CHECCHINI

Assegnista di ricerca

## ANONIMATO MATERNO E DIRITTO DELL'ADOTTATO ALLA CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINI

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. La disciplina dell'accesso alle informazioni dell'adottato e il parto anonimo tra legge sull'adozione, Ordinamento dello stato civile e Codice della Privacy. — 3. Le argomentazioni della Consulta: verso la configurazione di una autonoma situazione giuridica soggettiva. — 4. L'« ininfluenza » della Corte di Strasburgo *versus* la diversificazione delle informazioni per l'adottato. — 5. Riflessioni conclusive.

1. — Una recente decisione della Corte costituzionale <sup>(1)</sup> sembrerebbe aver posto fine al delicato problema circa gli effetti della scelta di non essere nominata nella dichiarazione di nascita <sup>(2)</sup> effettuata dalla partoriente al mo-

<sup>(1)</sup> Corte cost. 18 novembre 2013, n. 278 (in Gazz. Uff., 27 novembre, n. 48), in *Nuova g. civ. comm.*, 2014, I, p. 285 ss. con nota di commento di V. MARCENÒ, *Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze* e di J. LONG, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*; nonché in *Fam. e d.*, 2014, p. 11 ss. con nota di V. CARBONE, *Un passo avanti del diritto del figlio, abbandonato e adottato, di conoscere le sue origini rispetto all'anonimato materno*; in *Guida al dir.*, 2013, n. 49-50, p. 20 ss., con nota di G. FINOCCHIARO, *Il segreto sulle origini perde il carattere irreversibile ma la donna può decidere se restare nell'anonimato*; in *F. it.*, 2014, I, c. 4 ss., con nota di G. CASABURI, *Il parto anonimo dalla ruota degli esposti al diritto alla conoscenza delle origini*. Con tale pronuncia additiva di principio, la Corte ha stabilito che « È costituzionalmente illegittimo l'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 154 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo modificato dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede — attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza — la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione ».

<sup>(2)</sup> Art. 30, comma 1°, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 303), - *Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*. Per un commento, cfr. diffusamente, P. STANZIONE, *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, Milano 2001; S. ARENA, *Le nuove procedure dello stato civile*, Minerbio (BO), 2002. A seguito della l. 10 dicembre 2012 n. 219, *Disposizioni in materia di riconoscimento del figlio naturale*, e dell'entrata in vigore del d. legisl. 28 dicembre 2013, n. 154 (in Gazz. Uff., 8 gennaio 2014, n. 5), *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219*, si attendono le modifiche alla disciplina regolamentare in materia di ordinamento dello stato civile che dovrebbe essere attuate entro sei mesi dall'entrata in vigore della normativa delegata, come illustrato anche dalla Circolare 27 dicembre 2012, n. 33, cfr., G. CASABURI, *Il completamento della riforma della filiazione*, (d. leg. 28 dicembre 2013 n. 154), in *F. it.*, 2014, V, c. 1 ss.

mento del parto, allorchando il figlio adottato sia divenuto adulto e richieda informazioni sulle proprie origini genetiche e familiari.

Con una pronuncia additiva di principio, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7°, della l. 4 maggio 1983, n. 184 (*Diritto del minore ad una famiglia*), nel testo modificato dall'art. 177, comma 2°, del d. legisl. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento, *stabilito dalla legge*, che assicuri la massima riservatezza, *la possibilità per il giudice di interpellare la madre* che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, *ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione*.

L'attenzione dell'interprete e del legislatore nazionale deve, quindi, volgersi ad una rinnovata disciplina del parto anonimo nell'ipotesi in cui il nato da genitori ignoti, poi adottato e divenuto ultra venticinquenne, chieda informazioni sulle proprie origini e l'identità dei genitori biologici, attraverso un delicato processo di armonizzazione di principi e di diritti che sorreggono da un lato, *la ratio* della disciplina sul parto anonimo e, dall'altro, la tutela del diritto all'identità personale dell'individuo.

Prima di detta pronuncia, e nonostante la precedente condanna proprio per tale lacuna normativa all'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>(3)</sup>, la disciplina applicabile all'ipotesi testé descritta non consentiva all'adottato di età maggiore dei venticinque anni di accedere alle informazioni genetiche e familiari della propria madre biologica che avesse optato al momento del parto per l'anonimato, stante il generale divieto opposto dal comma 7° dell'art. 28 l. adozione; divieto ribadito anche dall'art. 93 del c.d. Codice della Privacy nella parte in cui consente il rilascio dei documenti<sup>(4)</sup> identificativi della partoriente che abbia scelto l'anonimato al momento del parto solo decorsi cento anni dalla formazione del documento<sup>(5)</sup>.

L'unica strada percorribile per l'adottato ultra venticinquenne che desideri conoscere l'identità della madre biologica, stante il combinato disposto delle disposizioni richiamate, potrebbe essere, a questo punto, l'improbabile decorso temporale di cento anni tra la formazione del documento identificati-

---

<sup>(3)</sup> Corte eur. dir. uomo 25 settembre 2012, ric. n. 33783/09 (*Godelli c. Italia*), cit. *infra sub* 4, e nt. 42.

<sup>(4)</sup> Si tratta della cartella clinica e del certificato di assistenza al parto *ex art.* 93 d. legisl. 30 giugno 2003, n. 196, (in Suppl. ordinario n. 123 alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174), *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

<sup>(5)</sup> La giurisprudenza amministrativa per tale profilo è ondivaga: così esclude l'accesso ai documenti identificativi, Cons. St., sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3402, in *Fam. e d.*, 2004, p. 74 ss. con nota di S. MERELLO, *Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto della madre al segreto della propria identità*; lo consente purché non sia identificata la madre, Cons. St., sez. V, 17 settembre 2010, n. 6960, in *Dejure*; lo ammette estensivamente per le informazioni genetiche, sanitarie e identificative della madre in ragione del diritto alla salute, Trib. Min. Perugia 4 dicembre 2001, in *Rass. giur. umbra*, 2002, p. 417 ss.

vo della partoriente e la « curiosità qualificata » del figlio, divenuto, nel frattempo, a tutti gli effetti, figlio *di* altri genitori adottivi <sup>(6)</sup>.

La scelta dell'anonimato al momento del parto, quindi, in uno con il perfezionamento del procedimento di adozione legittimante, dettava l'irreversibilità definitiva del ripudio della genitorialità da parte della madre biologica e la preclusione per il nato del diritto di conoscere le proprie origini (*rectius*, l'identità della madre biologica), quale tassello fondamentale del diritto all'identità personale <sup>(7)</sup>.

La pronuncia della Consulta, per altro da più voci auspicata ed attesa <sup>(8)</sup>, offre lo spunto per una ricostruzione degli istituti e dei diritti sottesi, che apre l'orizzonte a nuovi scenari giuridicamente significativi in una materia molto delicata anche sotto il profilo umano.

2. — Preliminare ed opportuna è la ricostruzione della cornice normativa che regola l'accesso dell'adottato alle informazioni sulle origini genetiche e familiari nel caso di parto anonimo della madre, che ci riporta ad una riflessione sulla *ratio* dei diversi istituti giuridici coinvolti <sup>(9)</sup>, tra legge sull'adozione

---

<sup>(6)</sup> L'art. 93 d. legisl. 30 giugno 2003, n. 196 prevede « 1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'art. 109. 2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento. 3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile ». Per un commento v. G. CASIRAGHI, in *Codice della Privacy, Commento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 aggiornato con le più recenti modifiche legislative*, Milano, I, 2004, p. 1309 ss.; C.M. BIANCA, in *La protezione dei dati personali. Commentario al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196* (Codice della privacy) a cura di C.M. BIANCA e F.D. BUSNELLI, II, Padova 2007, sub art. 93, p. 1392.

<sup>(7)</sup> M.R. MARELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive*, in *G. it.*, 2001, c. 1768 ss. (*ivi*, p. 1769), ma altresì in tono dubitativo (*ivi*, p. 1773).

<sup>(8)</sup> G. CURRÒ, *Diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di contemperamento*, in *Fam. e d.*, 2013, p. 544 ss.; F. ERAMO, *Il diritto all'anonimato della madre partoriente*, in *Fam. e d.*, 2006, p. 130; J. LONG, *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*, in *Nuova g. civ. comm.*, I, p. 549 ss.; D. PARIS, *Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Quad. cost.*, 2012.

<sup>(9)</sup> In dottrina, S. TROIANO, *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il « dilemma » del diritto della donna partoriente all'anonimato*, in *Parte generale e persone, nel Liber amicorum per Dieter Henrich*, I, Torino 2012, p. 172 ss.; M. MANTOVANI, *Il primato della maternità nell'accertamento dello status di figlio*, *ivi*, p. 138

legittimante, disciplina del parto anonimo e diritto di accesso ai documenti <sup>(10)</sup>.

Punto di partenza di questa ricostruzione e, per ora, di arrivo dell'evoluzione legislativa sul punto, è la stessa disposizione censurata dalla Corte costituzionale, cioè il comma 7° dell'art. 28 della c.d. legge sull'adozione <sup>(11)</sup>, che si inserisce in un contesto normativo di più ampia portata volto a disciplinare il tema dei rapporti tra il minore adottato con adozione legittimante e la sua famiglia di origine <sup>(12)</sup>.

ss.; L. LENTI, *Adozione e segreti*, in *Nuova g. civ. comm.*, 2004, II, p. 229 ss.; A. RENDA, *L'accertamento della maternità. Profili sistematici e prospettive evolutive*, Torino 2008; D. PARIS, *Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit.

<sup>(10)</sup> Ampiamente, L. LENTI, *Adozione e Segreti*, *op. cit.*, p. 242; come è noto il diritto di accesso agli atti amministrativi e la relativa procedura così come quella per impugnare il rifiuto è contenuta nella l. 7 agosto 1990, n. 241 (in Gazz. Uff., 18 agosto, n. 192), *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

<sup>(11)</sup> Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini è previsto e disciplinato dalla c.d. legge sull'adozione (l. 4 maggio 1983, n. 184) modificata una prima volta dalla l. 28 marzo 2001, n. 149. Cfr. E. PALMERINI, *Commento all'art. 24, commi 4-8*, in *Nuove l. civ. comm.*, 2002, p. 1016 ss.; nonché L. LENTI, *Adozione e segreti*, in *Nuova g. civ. comm.*, 2004, II, p. 229 ss. L'art. 28, comma 7°, censurato dalla Consulta è stato quindi ulteriormente modificato dall'art. 177 d. legisl. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). L. FADIGA, *L'adozione legittimante, Il diritto di sapere*, nel *Tratt. Zatti*, Milano 2012, II, p. 934 ss.; M.R. MARELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini biologiche. Contenuti e prospettive*, in *G. it.*, 2001, c. 1768; G. LISELLA, *Ragioni dei genitori adottivi, esigenze di anonimato dei procreatori e accesso alle informazioni sulle origini biologiche dell'adottato nell'esegesi del nuovo testo dell'art. 28 l. 4 maggio 1983, n. 184*, in *Rass. d. civ.*, 2004, p. 413 ss. Il diritto all'identità personale ed alla ricerca delle proprie origini è tutelato da disposizioni di diritto internazionale pattizio ed in particolare gli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, New York 20 novembre 1989) e dall'art. 30 della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ratificata con l. 31 dicembre 1998, n. 476, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale*; per un commento a tale ultimo citato provvedimento si v. P. MOROZZO DELLA ROCCA, voce *Adozione internazionale*, nel *Dig. disc. priv. - sez. civ. Agg.*, Torino 2000, p. 26 ss.; M. DOGLIOTTI, *Genitorialità biologica, genitorialità sociale, segreto sulle origini dell'adottato*, in *Fam. e d.*, 1999, p. 406 ss.

<sup>(12)</sup> Art. 28. 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni. 2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4. 3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali. 4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali

Come è noto, l'opzione di fondo da cui muoveva il legislatore in merito all'adozione legittimante era quella di configurare per l'adottato, attraverso una sorta di *fiction juris*, una nuova famiglia da sostituire *in toto* a quella di origine per cui era imprescindibile non solo recidere qualsiasi legame giuridico e biologico del minore con la famiglia d'origine, ma segretare qualsivoglia informazione circa l'identità dei genitori biologici.

Senza alcuna pretesa di esaustività<sup>(13)</sup>, è interessante ricordare che la dottrina e finanche la giurisprudenza costituzionale erano pressoché concordi nel sostenere tale scelta con l'obiettivo principale di preservare la serenità del minore e dei nuovi genitori adottivi da possibili interferenze esterne dei genitori biologici nella convinzione che il rapporto di filiazione, — e quindi anche quello adottivo per il principio della *imitatio naturae* —, dovesse fondarsi sul carattere di esclusività del modello genitoriale.

In seguito, solo nel 2001<sup>(14)</sup> la l. n. 149, innovando l'art. 28 della l. 4 maggio 1983, n. 184 ha riconosciuto il diritto di accesso alle informazioni dell'adottato attraverso una disciplina equilibrata in relazione ai « molteplici

---

esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore. 5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. 6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste. 7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irrimediabilmente.

<sup>(13)</sup> Si rinvia per gli approfondimenti a C. RESTIVO, *L'art. 28 L. ad. tra nuovo modello di adozione e diritto all'identità personale*, in *Familia*, 2002, I, p. 691 ss.; A. FINOCCHIARO e M. FINOCCHIARO, *Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova disciplina (l. 28 marzo 2001, n. 149 e d.l. 24 aprile 2001, n. 150)*, Milano 2001; M. DOGLIOTTI, *Commento alla l. 28 marzo 2001, n. 149*, in *Fam. e d.*, 2001, p. 247 ss.; C.M. BIANCA, *La revisione normativa dell'adozione*, in *Familia*, 2001, p. 525. V. anche G. CATTANEO, voce *Adozione*, in *Dig. disc. priv. - sez. civ.*, I, Torino 1987, p. 94 ss.; M.R. MARELLA, voce *Adozione*, in *Dig. disc. priv. - sez. civ., Agg.*, Torino 2000, pp. 18-22; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Adozione « plena, minus plena » e tutela delle radici del minore*, in *R. crit. d. priv.*, 1996, p. 683 ss.

<sup>(14)</sup> L. 28 marzo 2001, n. 149 (in *Gazz. Uff.*, 26 aprile, n. 96), *Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante « Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori », nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile*.

interessi coinvolti »<sup>(15)</sup>; *in primis* si è stabilito il diritto dell'adottato di essere informato di tale sua condizione ed il correlativo obbligo/dovere dei genitori adottivi di informarlo<sup>(16)</sup>, se pure nei tempi e modi ritenuti più opportuni, nonché, per quel che qui rileva, il diritto dell'adottato che abbia raggiunto il venticinquesimo anno di età di accedere alle informazioni che riguardano le proprie origini e l'identità dei propri genitori biologici (a prescindere dall'esistenza di gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica) e sempre previa autorizzazione del Tribunale<sup>(17)</sup> <sup>(18)</sup>.

Con una nuova norma, del 2003<sup>(19)</sup>, il diritto dell'adottato alle informazioni viene addirittura escluso allorquando la preventiva decisione della partoriente di rimanere anonima precluda irreversibilmente e senza eccezioni la conoscibilità del rapporto genitoriale *ex latere matre*.

Tale divieto posto al comma 7° dell'art. 28, così come sostituito dall'art. 177 del d. legisl. 30 giugno 2003, n. 196, infatti, non pone alcuna distinzione a seconda che la richiesta di informazioni provenga dall'adottato ultra venticinque o dall'adottato maggiore di diciotto anni ma minore di venticinque, ovvero dai genitori adottivi ovvero ancora dal responsabile della struttura ospedaliera o del presidio medico nei casi consentiti<sup>(20)</sup>. È un divieto assoluto e trasversale che opera comunque allorquando la partoriente si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata nella dichiarazione di nascita<sup>(21)</sup>.

Insomma, nella legge sull'adozione l'accesso alle informazioni indicate in via generale, — senza alcuna distinzione tra quelle identificative o non della madre biologica —, è dapprima riconosciuto ma modulato in relazione al-

<sup>(15)</sup> L. BALESTRA, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell'identità dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori*, cit., p. 164.

<sup>(16)</sup> M. DOGLIOTTI, *Commento alla l. 28 marzo 2001, n. 149*, cit., p. 250, per il quale si tratta di una « previsione dunque sostanzialmente inutile, se neppure si indica un obbligo (ancorché non sanzionato) dei genitori adottivi ». Oltre alle ipotesi menzionate nel testo, per completezza, si rammenta la facoltà per i genitori adottivi finché il figlio è minore di adire il Tribunale per i minorenni al fine di accedere alle informazioni sull'identità dei genitori biologici che possono essere autorizzate « solo per gravi e comprovanti motivi »; ovvero per il figlio adottivo maggiorenne solo per gravi e comprovati motivi attinenti la sua salute psicofisica; per il responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

<sup>(17)</sup> Per tale tesi si v. ampiamente, C. RESTIVO, *L'art. 28 l. ad. tra nuovo modello di adozione e diritto all'identità personale*, op. cit., p. 706 ss.; *contra*, L. LENTI, *Adozione e Segreti*, op. cit., p. 250 ss.

<sup>(18)</sup> Certamente nel caso in cui l'adottato sia maggiore di età e i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili (comma 8°, art. 28 l. adoz.).

<sup>(19)</sup> Comma sostituito dall'art. 177 del d. legisl. 30 giugno 2003, n. 196.

<sup>(20)</sup> Il divieto permane anche nell'ipotesi di morte e irreperibilità dei genitori adottivi stante l'inciso del comma 8° dell'art. 28 che fa salve le disposizioni precedenti.

<sup>(21)</sup> È appena il caso di ricordare che tale facoltà non è consentita nel caso di p.m.a., art. 9 l. n. 40/2004.

l'età, alle motivazioni e al controllo giudiziale e poi addirittura vietato in ragione della scelta dell'anonimato da parte della madre biologica.

Questa scelta, come è noto, rappresenta una peculiarità dell'ordinamento italiano <sup>(22)</sup>, riconosciuto *incidenter tantum* da una disposizione dell'Ordinamento dello stato civile, laddove si prevede che la dichiarazione di nascita sia resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata <sup>(23)</sup>, sia essa coniugata o non coniugata <sup>(24)</sup>.

Si dice che la *ratio* sottesa a tale facoltà sarebbe coerente con l'ordinamento costituzionale italiano, tra tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e protezione della maternità (art. 31, comma 2°, Cost.), ma si deve purtroppo rilevare come la disciplina sul parto anonimo sia alquanto frammentaria, essendo affidata in parte all'Ordinamento dello stato civile <sup>(25)</sup>, in parte al c.d. Codice della privacy nonché ad altri provvedimenti, quali circolari e decreti ministeriali.

Lo stesso art. 30 d.p.r. n. 396/2000, mentre da un lato fa salva la volontà della partoriente di non essere nominata dalle persone legittimate alla dichiarazione di nascita (denuncia prodromica alla formazione dell'atto di nascita ad opera dell'Ufficiale di stato civile <sup>(26)</sup>), dall'altro, prevede — in via generale — senza distinguere tra parto anonimo o non — che tale dichiarazione debba essere corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera (nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell'ora della nascita e del sesso del bambino) <sup>(27)</sup>.

Dunque, ad una prima lettura sembra che l'attestazione di nascita debba sempre contenere le generalità della partoriente.

Ma le circolari ministeriali lasciano permanere il dubbio di come debba

<sup>(22)</sup> Su cui ampiamente, S. TROIANO, *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il « dilemma » del diritto della donna partoriente all'anonimato*, op. cit., p. 172 ss., il quale ricorda come la soluzione prevalente nei sistemi giuridici europei escluda la possibilità della scelta dell'anonimato materno al momento del parto, mentre ad oggi l'opposta regola italiana è vigente solo in Francia e Lussemburgo (*ivi*, nt. 11).

<sup>(23)</sup> Art. 30, comma 1°, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. Cfr., G. FINOCCHIARO, *Il segreto sulle origini perde il carattere irreversibile ma la donna può decidere se restare nell'anonimato*, cit., per il quale tale facoltà rappresenta una sorta di « accordo » tra la madre e lo Stato.

<sup>(24)</sup> Corte cost. 5 maggio 1994, n. 171, in *Fam. e d.*, 1994, p. 493, con nota di G. SCIANCALEPORE; secondo la Corte, se pure affermato come *obiter dictum*, « qualunque donna ancorché da elementi informali risulti trattarsi di donna coniugata, può dichiarare di non voler essere nominata nell'atto di nascita ». Diffusamente, A. RENDA, *L'accertamento della maternità*, cit.

<sup>(25)</sup> F. COSCIA, *Status di filiazione e diritto della madre a non essere nominata ex art. 30 Regolamento dello stato civile 2000/396*, in *Stato civile italiano*, 2006, p. 341 ss.

<sup>(26)</sup> Nel caso del parto anonimo, l'atto di nascita non potrà contenere le generalità della partoriente, anche se l'adottato potrebbe comunque chiedere un estratto del medesimo ex art. 177, comma 3°, Codice della Privacy.

<sup>(27)</sup> Rispettivamente al 1° ed al 2° comma dell'art. 30 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396.

essere compilata tale attestazione di avvenuta nascita in caso di parto anonimo, cioè se essa debba o non debba identificare la partoriente, e quindi a monte fornire elementi circa la scelta dell'anonimato. Anche la dottrina è divisa tra coloro che fanno prevalere il dato testuale del comma 2° dell'art. 30, per il quale in ogni caso l'attestazione di avvenuta nascita deve contenere le generalità della partoriente <sup>(28)</sup>, e quanti invece preferiscono preservare la riservatezza della partoriente nell'attestazione di avvenuta nascita, omettendo qualsiasi riferimento volto a renderla individuabile <sup>(29)</sup>.

La questione andrebbe forse risolta tenendo conto della *ratio* cui è ispirata la previsione che facoltizza la partoriente all'anonimato. Per quanto non sia questa la sede appropriata per un approfondimento, si può sostenere che se l'interesse considerato con l'anonimato è la tutela della salute della madre e del neonato al momento del parto, il personale sanitario che compila l'attestazione di avvenuta nascita non possa fare ivi menzione dell'identità della partoriente, pur risultando essa documentata, *aliunde*, in cartella clinica <sup>(30)</sup>.

<sup>(28)</sup> A. RENDA, *L'accertamento della maternità*, op. cit., p. 150, nt. 79, per il quale testualmente tale soluzione è sorretta dalla circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 22 febbraio 1999, n. 1/150 (*Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative*) che nell'interpretare la nozione dei « soli dati richiesti nei registri di nascita » riferita all'art. 8, comma 2°, d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403 all'attestazione di nascita, ha previsto che la stessa « deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va inteso solo come partoriente ma non ancora come madre » ritenendo che « in ogni caso va confermato che le generalità della donna che ha partorito devono essere riportate nell'attestato sanitario, rappresentando la relativa indicazione un imprescindibile dato di verità reale che serve a provare, sotto l'aspetto clinico e in vista della successiva registrazione della nascita, che è nato e da chi è nato un bambino. Così come alla predetta funzione di prova era destinato il certificato di assistenza al parto ora soppresso ».

<sup>(29)</sup> S. TROIANO, *Circolazione e contrapposizione di modelli nel diritto europeo della famiglia: il « dilemma » del diritto della donna partoriente all'anonimato*, op. cit., p. 178, nt. 17, atteso che il d. Min. Sanità 16 luglio 2001, n. 349 prevede che tali generalità non siano più riportate nel certificato di assistenza al parto, se la madre chiede di non essere nominata, per cui conclude l'a. « Non si vede, infatti, perché tali dati, se non sono (più) inseriti nel certificato di assistenza al parto, debbano esserlo nella attestazione di nascita che viene allegata alla dichiarazione di nascita », conforme L. LENTI, *Adozione e segreti*, in *Nuova g. civ. comm.*, 2004, II, p. 238 per il quale « [...] b) l'attestazione di nascita: è conservata nel volume degli allegati al registro degli atti di nascita, presso il tribunale ordinario. Contiene tutti e soltanto i dati richiesti dalla legge per formare l'atto di nascita: pertanto, in caso di donna che non vuole essere nominata, deve ometterne le generalità (art. 30, comma 1°, ord. Stato civ. e art. 93, comma 1°, cod. dati pers.) [...] ».

<sup>(30)</sup> A. PALAZZO, *La filiazione*, nel *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano 2007, p. 178, per il quale « anche se l'attestazione di nascita viene compilata in forma anonima, la cartella clinica conterrà sempre le generalità della puerpera. Tramite il collegamento tra l'attestazione di nascita e la cartella clinica imposto dalla legge è tecnicamente possibile risalire all'identità biologica dell'adottato ». V. Allegato al d.m. Sanità n. 349/2001 sez. generale voce « cognome della puerpera » ove è stabilito che se il certificato di assistenza al parto è privo dei dati idonei a identificare la partoriente, in quanto ella ha dichiarato di non voler essere nominata, deve essere comunque assicurato un raccordo con la cartella clinica che invece contiene i dati identificativi.

L'incertezza non è di poco momento, sol che si pensi al caso in cui la dichiarazione di nascita provenga da persone diverse dalla partoriente (legittimate ai sensi dell'art. 30, comma 1°, r.d. n. 396/2000) che, in linea teorica, potrebbero « girare » con una attestazione di nascita non anonima nonostante la volontà contraria della donna senza alcuna garanzia che venga rispettata la sua volontà di anonimato.

Il legislatore del 2003, nel modificare sul punto la legge sull'adozione, introducendo il divieto oggi censurato *in parte qua*, ha cercato di operare un raccordo con la disciplina sulla raccolta e divulgazione dei dati sensibili. La norma in rilievo è l'art. 93 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. legisl. 30 giugno 2003, n. 196) che, pur garantendo la riservatezza dell'anonimato materno quanto al profilo della identificazione della partoriente, diversifica la disciplina a seconda della natura delle informazioni da richiedere in sede di accesso (tramite il certificato di assistenza al parto, ora sostituito integralmente dalla attestazione di nascita, *ex art. 93 comma 1°, ovvero tramite la cartella clinica*), qualora la madre biologica abbia dichiarato di non voler essere nominata.

Mentre il comma 2° dell'art. 93, infatti, garantisce la riservatezza (così come è stata « cristallizzata » al momento del parto) circa l'identità della partoriente, salvo prevedere per i discendenti la possibilità di risalire alla sua identità decorsi cento anni dalla formazione del documento che la identifica (cioè quando si presume la stessa sia defunta), il comma 3°, contempla la facoltà di accesso agli stessi documenti *per ragioni diverse da quelle identificative* giacché l'accesso è consentito « *osservando le opportune cautele per evitare che la madre anonima sia identificata* ».

Pertanto, diversamente dalla legge sull'adozione, nella quale il divieto di informazioni appare assoluto e trasversale ove ricorra la scelta del parto anonimo, la legge in materia di protezione dei dati personali opera un *distinguo* tra dati (informazioni) identificativi della partoriente e quelle informazioni « *altre* » cui l'adottato avrebbe comunque diritto di accedere.

La legge consente quindi all'adottato c.d. adulto l'accesso « *semplificato* » alle informazioni sulle proprie origini, nell'ipotesi in cui la madre biologica abbia scelto l'anonimato al momento del parto, purché la stessa non sia identificabile <sup>(31)</sup>; cioè di ottenere informazioni relative alla nascita ed alla salute che non permettono l'identificazione della partoriente e ciò attraverso l'accesso alla cartella clinica e al certificato di assistenza al parto (ora sostituito dall'attestazione di nascita) <sup>(32)</sup>.

---

<sup>(31)</sup> Attraverso la cartella clinica, l'attestazione di nascita, l'estratto dell'atto di nascita ed il fascicolo dell'adozione; cfr. ampiamente sul punto, L. LENTI, *Adozione e segreti*, *op. cit.*, p. 237 ss., che vaglia tutti i documenti accessibili all'adottato e le informazioni ivi contenute e raggiungibili.

<sup>(32)</sup> Ai sensi dell'art. 93 del c.d. Codice della privacy.

3. — Vale la pena di ricordare come, otto anni prima, la stessa questione di legittimità costituzionale sia stata affrontata e risolta dalla Corte costituzionale<sup>(33)</sup> in maniera diametralmente opposta, con una pronuncia di infondatezza. Il remittente in allora<sup>(34)</sup> aveva sottoposto all'attenzione della Corte il medesimo quesito circa la « possibilità di verificare la persistenza della volontà della madre naturale di non essere nominata »<sup>(35)</sup> ed aveva invocato i medesimi parametri costituzionali: l'art. 2 Cost. per il profilo che la norma impugnata fa prevalere in ogni caso il diritto all'anonimato della partoriente su quello inviolabile del figlio all'identità personale, l'art. 3 Cost. per la irragionevole disparità di trattamento tra adottato la cui madre biologica ha scelto l'anonimato e adottato la cui madre biologica non ha operato tale scelta, e l'art. 32 Cost. per il profilo del pregiudizio dell'adottato alla salute e all'integrità psico fisica, prospettata quale conseguenza del diritto all'identità personale. Non era stato invocato l'art. 117, comma 1°, Cost., che però nella pronuncia del 2013 è dichiarato assorbito.

Il ragionamento della Consulta era lineare e deciso: la *ratio* del divieto di informazioni nel caso di parto anonimo è volto alla tutela della salute della gestante e del bambino (alla vita di entrambi) di guisa che tale diritto alla riservatezza deve essere tutelato in assoluto senza limitazioni neppure temporali. Nel bilanciamento tra diritti fondamentali della partoriente (alla salute), del neonato (alla vita) e dell'adottato (alla conoscenza della propria identità), quest'ultimo soccombe<sup>(36)</sup>.

---

<sup>(33)</sup> Di segno opposto alla citata Corte costituzionale n. 278/2013 è la decisione di Corte cost. 25 novembre 2005, n. 425, in *Fam. e d.*, 2006, p. 129 con nota di F. ERAMO, *Il diritto all'anonimato della madre partoriente*; in *Nuova g. civ. comm.*, 2006, I, p. 545 con nota di J. LONG, *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini*, *op. cit.*, p. 549 ss.; in *Familia*, 2006, II, p. 155 con nota di L. BALESTRA, *Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tra tutela dell'identità dell'adottato e protezione del riserbo dei genitori biologici*; in *G. cost.*, 2005, p. 4594, con nota di A.O. Cozzi, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*; la Corte costituzionale nella decisione n. 425/2005 si era già pronunciata su di una identica questione stabilendo l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, 7° comma, l. 4 maggio 1983, n. 184 nel testo modificato dall'art. 177, 2° comma, d. legis. 30 giugno 2003, n. 196 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, e 32 Cost.

<sup>(34)</sup> Trib. Min. Firenze, ord. 21 luglio 2004, in *Guida al dir.*, 2005, n. 6, p. 72 (s.m.); in *G.U.*, 1 serie speciale, n. 3 del 2005.

<sup>(35)</sup> Il Tribunale per i minorenni di Firenze propone in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7°, della l. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nel testo sostituito dall'art. 177, comma 2°, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) « *nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza aver previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica* ».

<sup>(36)</sup> In tale contesto, afferma D. PARIS, *Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte*

Oggi, invece, la Corte costituzionale — pur condividendo e riaffermando il « nucleo fondante della scelta allora adottata » e corrispondente alla « ritenuta corrispondenza biunivoca tra il diritto all'anonimato, in sé e per sé considerato, e la *perdurante quanto inderogabile* tutela dei profili di riservatezza o, se si vuole, di segreto, che l'esercizio di quel diritto inevitabilmente coinvolge », — mette in discussione il profilo « diacronico » della tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre, in ragione dell'esigenza di salvaguardare anche il diritto alla conoscenza delle proprie origini del figlio quale elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona <sup>(37)</sup>.

Secondo la Corte, la scelta di anonimato al momento del parto « immobilizza » e « cristallizza » la situazione soggettiva della partoriente. Tuttavia, l'esercizio del diritto di anonimato non solo espropria la madre del diritto alla genitorialità, ma si trasforma in una sorta di vincolo obbligatorio con forza espansiva esterna al suo stesso titolare <sup>(38)</sup> e quindi a danno di terzi.

In tale prospettiva, ed a prescindere dall'esigenza di giustificare il bilanciamento dei diritti fondamentali, si potrebbe sostenere, in primo luogo, che la reversibilità della scelta di anonimato della partoriente nella prospettiva della Corte, dovrebbe essere prevista dal legislatore come autonoma facoltà di scelta della madre biologica, da esercitare fuori del contesto del parto (ove il diritto alla riservatezza deve essere garantito in assolutezza) anche a prescindere dalla richiesta dell'adottato ultraventicinquenne di accesso alle informazioni <sup>(39)</sup>.

La Corte, tuttavia, non arriva a tal punto, ma limita l'effetto del suo intervento all'esigenza di armonizzare il diritto fondamentale sotteso all'anonimato della donna (cioè il diritto alla salute) con quello alla identità dell'adottato. In sostanza la Corte delega al legislatore ad introdurre una sorta di « interrogazione riservata » della madre anonima in un procedimento in cui la madre biologica è estranea e in cui l'iniziativa esclusiva è rimessa ad un soggetto giuridicamente figlio di altri.

Non v'è chi non veda come un siffatto strumento sia di difficile realizzazione pratica <sup>(40)</sup>.

---

*europa dei diritti dell'uomo, op. cit.*, « la tecnica del bilanciamento scolora quindi in un approccio diverso, che avendo chiaro il quadro degli interessi in gioco, mira non tanto a individuare un astratto punto di equilibrio fra le posizioni giuridiche coinvolte, quanto piuttosto a valutare quale disciplina, nella concretezza di una situazione difficile, possa meglio garantire l'effettività della tutela dei beni giuridici coinvolti ».

<sup>(37)</sup> Analogamente, si può obiettare che potrebbe sussistere il caso della donna che non ha scelto l'anonimato al momento del parto e il cui figlio è stato adottato da altri e che abbia al momento della richiesta del figlio adulto adottato un interesse attuale al ripensamento, preferendo non essere affatto identificata.

<sup>(38)</sup> Così, Corte cost. n. 278/2013, cit.

<sup>(39)</sup> L'adottato, infatti, potrebbe non essere l'unico ad avere interesse a conoscere l'identità della madre biologica.

<sup>(40)</sup> Si rinvia per tale profilo alle riflessioni di J. LONG, *Adozione e segreti: costituzional-*

Sarebbe forse preferibile ripensare all'istituto del parto anonimo attraverso una disciplina compiuta ed organica che tenga conto di tutti i profili (obblighi informativi, diversificazione delle informazioni) e delle conseguenze dell'esercizio di tale facoltà in capo alla partoriente, inclusa la previsione legislativa per la madre biologica anonima, della facoltà, autonoma, di ripensare alla propria scelta di anonimato <sup>(41)</sup>.

4. — Ad una prima lettura, si sarebbe portati a ritenere che la recente decisione della Corte costituzionale rappresenti l'epilogo scontato di quel vivace dibattito che si è succeduto in seno alla Corte europea dei diritti dell'uomo laddove quest'ultima ha ritenuto di « salvare » la legislazione francese sul parto anonimo e la reversibilità del segreto materno <sup>(42)</sup>, e di condannare, invece, qualche anno dopo, quella italiana che tale reversibilità non ha mai contemplato <sup>(43)</sup>. Il tutto in ragione dell'art. 8 della Convenzione europea dei

---

*mente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*, cit., sub paragrafo 3. Nel senso che essa potrebbe trovare immediata applicazione giurisprudenziale, cfr. anche G. CASABURI, *Il parto anonimo*, op. cit., p. 8 ss.

<sup>(41)</sup> Come prevede la legge in Francia relativa all'accesso alle origini delle persone adottate che ha istituito il *Conseil National pour l'accès aux origines personnelles* alla cui opera di intermediazione si possono rivolgere sia colui che vuole conoscere l'identità della madre biologica sia la stessa madre biologica che voglia togliere il segreto della sua identità trasformando il parto anonimo nel c.d. parto con discrezione e rendendo reversibile il segreto, v., ampiamente, S. STEFANELLI, *Parto anonimo e diritto di conoscere le proprie origini*, in *D. fam.*, 2010, p. 426 ss.

<sup>(42)</sup> Corte eur. dir. uomo 13 febbraio 2003, ric. 42326/98 (*Odièvre c Francia*), in *Fam. 2004*, p. 1109 con nota di A. RENDA, *La sentenza Odièvre c. Francia della Corte Europea dei diritti dell'uomo: un passo indietro rispetto all'interesse a conoscere le proprie origini biologiche*; in *Giust. civ.*, 2004, I, p. 2177 con nota di S. PICCINI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e il divieto di ricerca della maternità naturale*; J. LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre c. Francia*, in *Nuova g. civ. comm.*, 2004, II, p. 283 ss.; per un compiuto inquadramento del sistema vigente in Francia si vedano, oltre agli aa. testé citati, anche le considerazioni di D. PARIS, *Parto anonimo e bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza della Corte costituzionale, del Conseil constitutionnel e della Corte europea dei diritti dell'uomo*, op. cit.; si ricorda in particolare la *Loi n. 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État*, che ha improntato la legislazione francese al principio della *réversibilité* del segreto attraverso l'istituzione del *Conseil national pour l'accès aux origines personnelles*, CNAOP, organo deputato all'opera di intermediazione cui si può rivolgere sia la persona alla ricerca delle proprie origini sia la madre biologica che vuole ripensare alla propria scelta di anonimato.

<sup>(43)</sup> Corte eur. dir. uomo 25 settembre 2012, ric. 33783/09 (*Godelli c. Italia*), in *Nuova g. civ. comm.*, 2013, I, p. 103 ss., con nota di commento di J. LONG, *La Corte europea dei diritti dell'uomo censura l'Italia per la difesa a oltranza dell'anonimato del parto: una condanna annunciata*. La decisione è commentata anche da C. INGENITO, *Il diritto del figlio alla conoscenza delle origini e il diritto della madre al parto anonimo alla luce della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giust. civ.*, 2013, p. 1608 ss.; G. CURRÒ, *Diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di contenimento*, in *Fam. e d.*, 2013, p. 537 ss.; A. MAR-

diritti dell'uomo che prevede la salvaguardia della vita privata e familiare, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti<sup>(44)</sup> dell'uomo ovvero secondo una accezione ampia che comprende, tra gli altri, il rispetto del diritto di ciascun individuo di conoscere le proprie origini<sup>(45)</sup>.

Dal punto di vista formale, tuttavia, si è detto come, a fronte della richiesta del giudice remittente<sup>(46)</sup> di considerare anche il parametro dell'art. 117, comma 1°, Cost., la Corte costituzionale, lo abbia dichiarato assorbito, adducendo argomentazioni autonome<sup>(47)</sup>, e quindi svincolandosi dalla considerazione delle norme della Convenzione europea — e quindi anche dell'art. 8 nell'interpretazione datane dalla Corte europea — come parametri interposti di legittimità costituzionale filtrati nell'ordinamento interno grazie al richiamo dell'art. 117, comma 1°, Cost., secondo l'oramai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale<sup>(48)</sup>.

---

GARIA, *Parto anonimo e accesso alle origini: la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna la legge italiana*, in *Minori e giust.*, 2013, n. 2, p. 340 ss.

(44) Cfr. P.G. Gosso, *Davvero incostituzionali le norme che tutelano il segreto del parto in anonimato?*, *op. cit.*, p. 829 dove l'a. si chiede se « [...] merita davvero piena e incondizionata condivisione quanto categoricamente affermato dalla Corte Europea, secondo la quale "il diritto all'identità da cui deriva il diritto di conoscere la propria ascendenza, fa parte integrante della vita privata" ».

(45) Sull'art. 8 della Convenzione europea e l'interpretazione della Corte Europea, cfr. Corte eur. dir. uomo 7 luglio 1989, ric. 10454/84, *Gaskin c. Regno Unito*; Corte eur. dir. uomo 7 febbraio 2002, ric. 53176/99, *Mikulic c. Croazia*; Corte eur. dir. uomo 13 febbraio 2003, ric. 42326/98, *Odièvre c. Francia*, cit. Nella stessa decisione *Godelli c. Italia* si legge che « la Corte considera il diritto all'identità, da cui deriva il diritto di conoscere la propria ascendenza, come parte integrante della nozione di vita privata ». Le decisioni della Corte europea sono reperibili nel sito del Consiglio d'Europa, tramite il sistema HUDOC, all'indirizzo <http://www.echr.coe.int> nel testo integrale inglese e francese.

(46) Trib. Min. Catanzaro, ord. 13 dicembre 2012, in *Fam. e d.*, 2013, p. 817 con nota di P.G. Gosso, *Davvero incostituzionali le norme che tutelano il segreto del parto in anonimato?*

(47) Così, V. MARCENÒ, *Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze*, cit.

(48) Corte cost. 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, in *F. it.*, 2008, I, c. 39 ss., con nota di R. ROMBOLI; L. CAPPUCCIO, *La Corte costituzionale interviene sui rapporti tra convenzione europea dei diritti dell'uomo e Costituzione* e F. GHERA, *Una svolta storica nei rapporti del diritto interno con il diritto internazionale pattizio (ma non in quelli con il diritto comunitario)*; ed ancora dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, *ex multis*, Corte cost. 11 novembre 2011, n. 303 per la quale « in materia di rapporti tra l'art. 117, comma 1, Cost., e le norme della Cedu, qualora il contrasto tra la disciplina nazionale della cui legittimità costituzionale si dubiti e le norme della Cedu non possa essere risolto in via interpretativa, la Corte costituzionale deve accertare se le disposizioni interne in questione siano compatibili con quelle della Cedu come interpretate dalla Corte di Strasburgo ed assunte quali fonti integratrici dell'indicato parametro costituzionale e, nel contempo, verificare se le norme convenzionali interposte, sempre nell'interpretazione fornita dalla medesima Corte europea, non si pongano in conflitto con altre norme conferenti dell'ordinamento costituzionale italiano. Tuttavia, se la Corte costituzionale non può prescindere dall'interpretazione della Corte di Strasburgo di una disposizione della Cedu, essa può, nondimeno, interpretarla a

Una più attenta considerazione ad opera della Corte costituzionale della sentenza *Godelli c. Italia*, quale punto di arrivo dell'interpretazione della Corte europea sull'art. 8 della Convenzione <sup>(49)</sup>, avrebbe, forse, condotto il Giudice delle leggi ad una diversa decisione <sup>(50)</sup>.

Muovendo dall'esigenza di stabilire un giusto equilibrio nella ponderazione dei diritti e degli interessi concorrenti, ossia, da una parte, quello della ricorrente a conoscere le proprie origini e, dall'altro, quello della madre a mantenere l'anonimato e, pur ammettendo che rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale reperire le « misure idonee » a garantire il rispetto dell'art. 8 della Convenzione nei rapporti interpersonali, la Corte europea, coglie il punto di equilibrio dei diritti fondamentali da bilanciare essenzialmente nella reversibilità del segreto, propria della legge francese. Di conseguenza, la legislazione italiana vigente violerebbe il principio del giusto equilibrio nell'interpretazione dell'art. 8 Cedu attribuendo priorità assoluta alla salvaguardia della vita e della salute della partoriente e del neonato al momento del parto

*sua volta con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi. Infatti, la norma Cedu — nel momento in cui va ad integrare il comma 1 dell'art. 117 Cost. — da questo il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui la Corte costituzionale è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza (sentt. n. 348, 349 del 2007, 311, 317 del 2009 113, 236 del 2011) ».*

<sup>(49)</sup> Di particolare interesse è ricordare che il diritto alle proprie origini trova tutela in altre fonti sovranazionali quali la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino del 20 novembre 1989 ove si prevede il diritto del figlio, per quanto possibile, di conoscere fin dalla nascita i propri genitori (art. 7); la Convenzione del L'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale ratificata dall'Italia ove si prevede che le autorità competenti dello Stato contraente conservino con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore in particolare quelle relative all'identità della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia; dette autorità assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato (articolo 30). In forma più persuasiva poi, si pone anche la Raccomandazione 1443 (2000) del 26 gennaio 2000 « Per il rispetto dei diritti del bambino nell'adozione internazionale », ove l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati ad « assicurare il diritto dei bambini adottati a sapere delle proprie origini al più tardi al raggiungimento della maggior età ed eliminare dalla legislazione nazionale ogni clausola contraria ». Tale scenario innesta il problema, nel caso *Godelli*, di verificare se ed in che limiti la Corte di Strasburgo debba tenere in considerazione della tutela garantita da altre fonti sovranazionali.

<sup>(50)</sup> Una diversa conclusione, non già rispetto a quella di Strasburgo del caso *Godelli*, s'intende, sulla falsariga della quale la Corte costituzionale si è pronunciata, ricalcando la medesima soluzione, ma rispetto a ciò che la Corte costituzionale avrebbe potuto decidere tenendo in considerazione la gradazione di informazioni personali che rientrano nel concetto di « vita privata » di cui alla sentenza *Godelli*. L'effetto di una sentenza additiva di principio che testualmente rinvia ad una legge la disciplina procedimentale del « fenomeno » pone in essere una « nuova norma » di difficile applicazione pratica; cfr. sul punto i rilievi pubblicistici di V. MARCENÒ, *Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze*, cit.

rispetto al diritto dell'adottato di accedere alle informazioni sulle proprie origini <sup>(51)</sup>.

Certamente così è per il diritto di conoscere l'identità della madre biologica che ha scelto il parto anonimo. Le cose stanno diversamente, invece, quanto alla possibilità di accedere *ad altre informazioni* non identificative della partoriente, informazioni in qualche misura funzionali alla ricostruzione della storia personale dell'adottato <sup>(52)</sup>.

A ben vedere, la possibilità di questa distinzione è contemplata dalla stessa decisione *Godelli c. Italia*, laddove nella stessa si ripropone, (in riferimento alla legge francese del 22 gennaio 2002 ed alla sentenza *Odièvre c. Francia*), la differenziazione tra le informazioni sull'identità della madre da quelle informazioni non identificative della stessa che sono comunque da considerarsi quale tassello dell'identità personale dell'individuo.

Nella decisione *Godelli c. Italia*, l'interpretazione della salvaguardia della « vita privata » può fondatamente articolarsi in una gradazione di informazioni identificative e non, giuridicamente rilevanti e funzionali alla ricostruzione della propria identità. Ne è riprova il passaggio della decisione ove la Corte europea non sembra conoscere a pieno il sistema legislativo italiano laddove un po' confusamente afferma che « la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso alle informazioni non identificative sulle origini o la reversibilità del segreto ». Non è così.

La strada tracciata dalla Corte europea allora poteva condurre ad escogitare una misura più adeguata per ponderare i diritti in gioco. È incontestabile, infatti, che anche allorquando si prevedesse il sistema del ripensamento della madre biologica e quest'ultima riaffermasse il vincolo del segreto, il diritto dell'adottato sarebbe comunque sacrificato.

Se un bilanciamento tra i diritti fondamentali doveva essere ricercato, sarebbe stato forse preferibile indicare una diversa soluzione al legislatore, che

---

<sup>(51)</sup> Nella fattispecie all'esame, la Corte osserva che « *la ricorrente non ha avuto accesso a nessuna informazione sulla madre e la famiglia biologica che le permettesse di stabilire alcune radici della sua storia nel rispetto della tutela degli interessi dei terzi. Senza un bilanciamento dei diritti e degli interessi presenti e senza alcuna possibilità di ricorso, la ricorrente si è vista opporre un rifiuto assoluto e definitivo di accedere alle proprie origini personali* ».

<sup>(52)</sup> Trib. min. Firenze 19 dicembre 2007, in *F. it.*, 2008, I, c. 2038; per la quale l'adottato può accedere nel rispetto del limite identificativo della madre che ha scelto l'anonimato a qualunque atto relativo alle proprie origini nel quale siano opportunamente occultati il nome della madre o altri elementi che valgono ad identificarla (in generale potrà essere considerato dato identificativo l'indicazione del luogo in cui è nata la donna specie se abbinato alla sua data di nascita; ma non saranno considerati dati identificativi l'indicazione della sola data di nascita della madre non abbinata al luogo, così come, spogliati da riferimenti territoriali, la sua professione, eventuali titoli di studio o condizioni di salute); in *Minori e giust.*, 2008, n. 2, p. 360 con osservazioni di A. SPECCHIO, *Il diritto dell'adottato di accesso alle informazioni concernenti la propria origine: un'interpretazione evolutiva da parte del tribunale minorile fiorentino*.

armonizzasse gli interessi sottesi, da un lato all'anonimato e, dall'altro, alla disciplina sull'accesso alle informazioni, differenziando l'accessibilità dei dati e delle informazioni con una normativa più organica e mirata a seconda del tipo di informazioni: la modalità della nascita o dell'abbandono o altre circostanze riferibili alla nascita non identificative della madre (tipo di parto), le informazioni mediche sanitarie e quant'altro sia utile al soggetto richiedente al fine ricostruire la propria storia, così come pure le indicazioni sulla presenza di un padre biologico per il quale la legge italiana non contempla alcuna disposizione.

Non si opera alcuna « composizione » <sup>(53)</sup> di principi e di diritti costituzionali nell'ipotesi in cui la madre, interpellata, opponga il segreto. Il veto della madre anonima continua a contraddire, cioè ad eludere, il diritto all'identità dell'adottato.

Preferibile è la scelta di temperare le informazioni utili per compiere la ricostruzione della propria identità, offrendo comunque per l'adottato la possibilità di accedere a quelle biologiche, sanitarie, circostanziali della nascita.

Il contemperamento tra diritti cui deve tendere il legislatore nazionale potrebbe essere più efficace ed effettivo, non attraverso l'introduzione della mera previsione della reversibilità del segreto (ipotesi eventuale) nel caso dell'adottato maggiore di venticinque anni (ipotesi limitata) bensì attraverso una rivisitazione della disciplina sul parto anonimo e l'accesso alle informazioni che diversifichi le informazioni giuridicamente significative per la tutela dell'identità personale dell'individuo da quelle che lo sono meno o non lo sono affatto perché identificative della partoriente e come tali nella disponibilità esclusiva ed assoluta della titolare.

5. — La sentenza della Corte costituzionale diversamente attesa dagli operatori del diritto, pur senza nulla aggiungere al tessuto legislativo esistente, nel provocare una rivisitazione degli istituti giuridici sottesi al diritto dell'adottato « adulto » di accedere alle informazioni che lo riguardano, sembra delineare sia pure sommessamente, la configurabilità una nuova situazione giuridica di rilievo nell'ordinamento: quella del ripensamento e della revoca dell'anonimato, che sembra spostare in qualche modo il baricentro dell'istituto dell'adozione legittimante, già ripetutamente ritoccato dal legislatore ed oramai impoverito del suo contenuto.

Incisive appaiono le considerazioni della Corte costituzionale laddove essa afferma che una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla « genitorialità giuridica » può non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla « genitorialità naturale », altrimenti risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice « qualsiasi possibilità di *reciproca relazione di fatto tra madre e figlio*, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost. ».

---

<sup>(53)</sup> Parla di « un procedere per composizione », V. MARCENÒ, *Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze*, p. 285 ss. ed ivi riferimenti pubblicistici.

In sostanza, ora il diritto al ripensamento in uno con la scelta positiva di svelare la propria identità aprirebbe la strada ad una nuova forma di « genitorialità naturale »<sup>(54)</sup>, pur restando preclusa incontestabilmente la costituzione di un rapporto giuridico di filiazione.

Ma questa valorizzazione di una reciproca relazione di fatto tra madre biologica e figlio di altri in nome dell'art. 2 Cost., e, quindi, (si può supporre) per garantire il completo ed armonico sviluppo della personalità di madre biologica e di figlio adottato, va ben oltre l'esigenza di salvaguardare il diritto di accesso alle informazioni — identificative e non — dell'adottato adulto « affievolendo » il segreto dell'anonimato attraverso la previsione di un diritto al ripensamento della madre biologica.

In tale confusa prospettiva garantista, l'effetto potrebbe essere socialmente e umanamente dirompente oltre che delicato per il profilo giuridico; basti ricordare, a tal proposito, che già la Cassazione<sup>(55)</sup> aveva riconosciuto al figlio legittimo altrui, decaduto dall'azione di disconoscimento, la facoltà di chiedere gli alimenti al padre biologico (nell'impossibilità di adempiere dei genitori legittimi); analogamente, e nella prospettiva unificatrice dello *status* ad opera della Riforma della filiazione, si potrebbe giungere a riconoscere la pretesa agli alimenti del figlio adottivo altrui nei confronti della madre biologica, una volta identificata.

Pare incontestabile, allora, che oltre ad un procedimento volto a verificare la persistenza della volontà della donna di non essere nominata, occorra programmare una sistemica normativa tesa a disciplinare compiutamente la raccolta e l'accesso dei dati della partorientente, distinguendo quelli identificativi, da quelli medico-sanitari non identificativi, nonché un sistema ordinato e consapevole di scelta e revoca dell'anonimato materno.

---

<sup>(54)</sup> G. FINOCCHIARO, *Il segreto sulle origini perde il carattere irreversibile ma la donna può decidere se restare nell'anonimato*, *op. cit.*, che preferisce parlare di « genitorialità biologica » da contrapporre a quella « giuridica » e ciò a seguito della Riforma della filiazione, *cit. sub* nt. 2.

<sup>(55)</sup> Ci si chiede, infatti, quali effetti potrebbero derivare dalla valorizzazione di questa relazione di fatto tra adottato e madre biologica. Cfr., Cass. 1° aprile 2004, n. 6365, in *Fam. e d.*, 2005, p. 27 ss. con nota di M. SESTA, *Un ulteriore passo avanti della S.C. nel consentire la richiesta di alimenti al preteso padre naturale da colui che ha lo stato di figlio legittimo altrui*; in *G. it.*, 2005, c. 1830 con nota di F. PROSPERI, *Paternità naturale, stato di figlio legittimo altrui, efficacia preclusiva degli atti di stato civile e dubbi sulla perdurante operatività dell'art. 279 c.c.*